II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1979

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere recante applicazione provvisoria dell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese nonché del protocollo e degli scambi di lettere ad esso relativi

(79/569/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica del Senegal devono firmare, il 15 giugno 1979, un accordo sulla pesca al largo della costa senegalese, nonché un protocollo e degli scambi di lettere ad esso relativi ;

considerando che tramite questo accordo e i testi ad esso relativi il governo del Senegal autorizza taluni pescatori della Comunità a pescare al largo della costa senegalese ;

considerando che l'apertura della campagna di pesca al largo della costa senegalese è imminente e che, in assenza di possibilità di pesca alternative, l'interesse imperativo dei pescatori della Comunità esige che essi possano accedere alle acque in questione ; che è quindi indispensabile che l'accordo con il Senegal sia applicato al più presto possibile ;

considerando che per questo motivo le due parti hanno convenuto di applicare provvisoriamente l'accordo e i testi ad esso relativi mediante uno scambio di lettere da effettuare il 15 giugno 1979 ;

considerando che è opportuno approvare questo accordo in forma di scambio di lettere in base all'articolo 103 del trattato, in attesa dell'approvazione definitiva dell'accordo in base all'articolo 43 del trattato,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, nonché del protocollo e degli scambi di lettere ad esso relativi.

Il testo di tale scambio di lettere è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FRANÇOIS-PONCET